



Associazione professionale tra:

Padova, 12/10/2021

DOTT. ALBERTO CARRETTA  
Ragioniere Commercialista  
RAG. STEFANO BARBIERO  
Ragioniere Commercialista

*Ai Signori Clienti*

Collaborano:

*Loro Sedi*

DOTT. MASSIMILIANO RAGAZZO  
Consulente del Lavoro  
DOTT. FRANCESCO SCATTOLIN  
Dottore Commercialista  
DOTT. NICOLA TROVO'  
Dottore Commercialista

## COMUNICAZIONE N. 1540

**Oggetto: Breve Guida al Green Pass nei luoghi di lavoro**

*Facciamo seguito alla ns comunicazione n° 1535 del 20 settembre scorso per fare il punto sulla normativa inerente al Green Pass sui luoghi di lavoro a pochi giorni dalla sua entrata in vigore.*

*Con la presente Circolare vengono fornite alcune indicazioni utili a gestire il nuovo obbligo nell'ambito del rapporto di lavoro, riservandoci di intervenire con successiva circolare qualora dovessero esserci variazioni inerenti tale obbligo.*

### 1. L'OBBLIGO DEL LAVORATORE

L'obbligo del lavoratore consiste nel possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 che si ottiene alternativamente con:

- lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2; ovvero
- la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2; ovvero
- l'effettuazione di un test molecolare con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

In assenza di Green Pass il lavoratore potrà accedere al luogo di lavoro solo esibendo l'esenzione dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309. Quanto ai lavoratori fragili si applicherà la relativa disciplina (smart working, ove possibile).

Alleghiamo alla presente un fac simile di informativa per il Vs personale dipendente.

### 2. L'OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO

In ambito lavorativo è il datore di lavoro che deve verificare il possesso del Green Pass, dotandosi di un idoneo modello organizzativo che riporti la metodologia adottata in merito a dette verifiche.

Nell'ipotesi di lavoratori esterni che accedano alle pubbliche amministrazioni, nonché alle istituzioni scolastiche e ai luoghi in cui sia svolta una attività lavorativa nel settore privato, la verifica deve essere effettuata anche dal rispettivo datore di lavoro.

### 3. MODALITA' DI VERIFICA

I datori di lavoro, sia pubblici sia privati, entro il 15 ottobre 2021, devono definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte dei lavoratori, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e, nel settore privato, individuando altresì, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni dell'obbligo stesso (a tale riguardo viene allegato alla presente circolare un modello di delega da far sottoscrivere alle persone designate).

La verifica deve avvenire con le modalità previste dall'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021, per cui “La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione” normativamente prevista, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Tale applicazione può essere scaricata in modo del tutto gratuito su dispositivi Android e iOS, direttamente dalle piattaforme Play Store di Google per Android e App Store di Apple per IOS;

- a. Android:  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US>
- b. IOS: <https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117>

Alla luce di quanto appena esposto, si invita a fornire adeguata informativa a tutto il personale ed a implementare per tempo le procedure necessarie all'assolvimento puntuale dell'obbligo di verifica del Green Pass. Tali problematiche saranno verosimilmente già state da Voi affrontate con i Vs addetti alla sicurezza sul lavoro.

Di seguito individuiamo in sintesi ulteriori aspetti della norma, fornendo risposte ai principali dubbi a seguito delle FAQ pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro.

Chi è tenuto a controllare le violazioni dell'obbligo del green pass dei dipendenti che entrano in azienda?	Direttamente il datore di lavoro (specie se si tratta di piccole aziende) oppure possono procedere uno o più incaricati appositamente designati dal datore. Qualche problema può sorgere nel caso in cui il datore di lavoro svolga anch'esso un'attività lavorativa; in tale ipotesi, pare che anch'egli sia tenuto al possesso del green pass, avendo cura di nominare una persona diversa per il controllo del proprio certificato.
Gli esterni che entrano in azienda devono avere il green pass? Se sì, chi può controllarne il regolare possesso?	Sono soggetti al controllo tutti i lavoratori che prestano attività lavorativa nei luoghi di lavoro, dipendenti e non (anche stagisti e tirocinanti). Quindi, l'onere del controllo in capo al datore di lavoro non si limita ai propri lavoratori ma si estende nei confronti di coloro che svolgono attività in quel luogo di lavoro e anche ai fornitori (di norma quindi non anche ai clienti).
Chi deve segnalare le violazioni dell'obbligo di green pass in azienda al prefetto?	Unicamente il datore di lavoro, eventualmente anche per il tramite dei verificatori incaricati ove designati.

<p>L'azienda può chiedere ai lavoratori, in via generale, se sono muniti del green pass o se lo avranno nei giorni successivi (a scopo di organizzazione interna)?</p>	<p>Il controllo del possesso del green pass può avvenire solo a partire dal 15 ottobre ed esclusivamente mediante l'app "VerificaC19" senza possibilità di richiedere informazioni ulteriori. <u>Tuttavia, è stata approvata una norma che consente, per esigenze organizzative, di chiedere in anticipo ai lavoratori se sono muniti di green pass (senza l'obbligo di esibirlo prima).</u></p>
<p>Quale traccia può tenere il datore di lavoro privato dei controlli?</p>	<p>Il datore non può trattenere documenti o dati in fase di verifica: <u>semmai è ammesso (e consigliabile) tracciare l'avvenuto controllo, istituendo una sorta di registro o</u> altra modalità che riporti indicazione della data ed orario della verifica, del soggetto accertatore, di quello verificato e dell'esito del controllo.</p>
<p>Come deve essere incaricato il responsabile dei controlli in azienda?</p>	<p>L'incarico deve avvenire tramite una delega scritta predisposta dal datore di lavoro prima del 15 ottobre prossimo, contenente le linee guida per effettuare le verifiche.</p>
<p>Se in un'ispezione si accerta che un lavoratore sta lavorando senza green pass da diversi giorni, la sanzione da 400 a mille euro a carico del datore si moltiplica?</p>	<p>In caso di mancata verifica del green pass, qualora la violazione sia reiterata, la sanzione in questione è raddoppiata. In attesa di chiarimenti ufficiali, non si può escludere che questa sanzione possa essere applicata in relazione a ciascuna giornata in cui è stata accertata la violazione.</p>
<p>L'azienda può subire controlli da parte di enti esterni? Se sì, quali?</p>	<p>Gli accertamenti possono essere condotti dal personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale, dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio, oltre che le Forze di polizia, il personale di polizia municipale dotato della qualifica di agente di P.S. e, ove occorra, le Forze armate.</p>
<p>Il lavoratore senza green pass può essere messo in ferie dal datore?</p>	<p>La norma pare escludere questa possibilità perché prevede che, qualora il lavoratore, dal 15 ottobre, sia sprovvisto di green pass, si configuri automaticamente l'ipotesi dell'assenza ingiustificata. È tuttavia possibile, su richiesta del lavoratore, concedere un periodo feriale.</p>

<p>Il lavoratore senza green pass è, in generale, assente ingiustificato. Come impatta questa assenza sulla sua busta paga e sui contributi?</p>	<p>Comporta la perdita della retribuzione per tutte le giornate in cui il lavoratore non sia in grado di esibirlo: gli effetti impattano anche sulla retribuzione indiretta e differita, compresa la maturazione del Tfr. Ciò determina anche la mancata copertura ai fini pensionistici nonché una serie di altre conseguenze: si pensi all'esclusione dei giorni di assenza dal perimetro di quelli utili ai fini delle detrazioni fiscali o del trattamento integrativo oppure al riproporzionamento dell'eventuale spettanza di permessi ex legge 104/1992 così come dell'assegno nucleo familiare.</p>
<p>L'impresa edile che ha un cantiere deve controllare il green pass ai lavoratori che dipendono da un'altra impresa (ad esempio in caso di appalto)?</p>	<p>La verifica del green pass va effettuata anche nei confronti dei lavoratori che accedono al luogo di lavoro di cui l'impresa ha la titolarità: quindi, anche i lavoratori dipendenti di altre aziende ovvero i lavoratori autonomi ai quali sono state affidate fasi lavorative.</p>
<p>L'azienda utilizzatrice è responsabile dei controlli del green pass sui lavoratori somministrati?</p>	<p>Secondo le indicazioni fornite da Assolavoro, il certificato verde deve essere verificato dall'utilizzatore.</p>
<p>Anche i clienti dei professionisti quando accedono in studio devono esibire green pass? Se sì chi ha l'obbligo di controllare?</p>	<p>Al momento la norma prevede i controlli solo nei confronti dei lavoratori e non sono state fornite indicazioni ufficiali su questo tema. È però auspicabile definirne l'esatta portata in sede di conversione del decreto, viste anche le sollecitazioni avvenute sul punto in sede di audizione parlamentare.</p>
<p>La famiglia deve controllare se la colf, badante o baby sitter ha il green pass?</p>	<p>Sì, è stato anche precisato da una Faq del Governo. La sanzione per il datore di lavoro che non controlla va da un minimo di 400 euro a un massimo di mille euro. Per il lavoratore che si reca al lavoro senza green pass, la sanzione va da 600 a 1.500 euro.</p>

\*\*\*

*Siamo comunque, come al solito, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o delucidazione e cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.*

Dr. Massimiliano Ragazzo

